

PROPOSTA DI D.D.L.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”, alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”.

Art. 1 Definizione

1. Nell'ambito della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, le parole “Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste” e “Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste”, ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente con le parole “Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea” e “Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea”.

Art. 2 Introduzione di specie alloctone

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole:

'in assenza di parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)!'.

Art. 3 Controllo della fauna

1. L'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per il contenimento dei danni alle attività produttive e dei contrasti sociali che ne derivano, per pubblica incolumità, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo, esercitati selettivamente, anche nelle zone comunque sottoposte al regime di divieto di caccia.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia,

previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

3. Qualora le Ripartizioni faunistico-venatorie verificano l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, possono predisporre ed attuare piani di controllo a mezzo di catture e/o abbattimento selettivo delle specie oggetto di intervento, senza l'uso di veleni. Tali piani dovranno essere autorizzati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previo parere dell'ISPRA.

4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo Forestale, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Le Ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale e di operatori espressamente autorizzati che abbiano frequentato appositi corsi di abilitazione organizzati dalle Ripartizioni faunistico venatorie sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. I corsi di abilitazione possono essere organizzati anche dagli Enti rappresentati nel Comitato regionale faunistico venatorio, purché abilitati alla gestione di corsi di formazione, previo nulla-osta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA. Per le operazioni di abbattimento il personale di cui sopra deve essere munito di licenza per l'esercizio venatorio.

6. Nei casi di abbattimento selettivo la Regione, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2008, n. 248, potrà regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano e dell'ISPRA, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni e della presente legge.

7. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un eccessivo sviluppo di singole specie selvatiche, tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti, gli Enti gestori delle aree naturali protette possono predisporre piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati dagli enti competenti.

8. La fauna abbattuta, se commestibile e non commercializzabile, è donata in beneficenza, per almeno il 50% dei capi abbattuti ovvero utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parte di enti pubblici e/o da associazioni senza scopo di lucro, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento. Gli ungulati abbattuti nell'ambito dei piani selettivi devono transitare da un centro di lavorazione della selvaggina, un macello o un laboratorio di sezionamento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, in ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce, inoltre, norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome'.

Art. 4

Danni e prevenzione

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'4. Gli interventi per la prevenzione dei danni possono essere effettuati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio a partire dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni. L'allontanamento potrà essere effettuato anche attraverso la cattura dei selvatici, mediante mezzi biologici, per essere spostati in altre zone. Nei casi in cui sussiste il pericolo che ci possa essere una reiterazione del danno, la Ripartizione faunistico-venatoria valuterà la possibilità di concedere aiuti per opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella misura del 100% dei costi di realizzazione.'

Art. 5 Competenze dei comuni

1. All'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti parole:

'f) la previsione di zone da destinare temporaneamente alle gare di cani da ferma e da seguita.'

Art. 6 Comitato regionale faunistico venatorio

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'6. Ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute non compete alcun rimborso per spese di viaggio e indennità di missione.'

Art. 7 Piano regionale faunistico-venatorio

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, può essere sottoposto a modifiche o revisioni con periodicità quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento di tecnica colturale per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.'

Art. 8 Periodi di attività venatoria

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole:

- cornacchia nera (Corvus corone);

- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'd) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)'.

Art. 9

Divieti

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'a) catturare, uccidere, detenere per vendere, vendere, trasportare per vendere, acquistare esemplari vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, tranne che si tratti di soggetti appartenenti alla specie *Sus scrofa*, ancorché ibridi, provenienti da piani di abbattimento di cui all'articolo 4 o che si tratti di soggetti provenienti dagli allevamenti autorizzati o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.'

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole:

'm) praticare l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nei periodi e nei luoghi non consentiti.'

Art. 10

Ambiti territoriali di caccia

1. L'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.

2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale, con riferimento all'estensione territoriale delle province al 31 dicembre 2013, sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province con riferimento all'estensione territoriale delle province al 31 dicembre 2013.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea determina con proprio decreto un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ricorrendo, ove necessario, alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.

4. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano regionale faunistico venatorio, sono definiti all'articolo 23 della presente legge'.

Art. 11
Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1. L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. I componenti del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, di cui uno con il ruolo di presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, durano in carica tre anni senza alcun onere a carico della Regione e possono essere riconfermati solo una volta.

2. La partecipazione ai lavori del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia è gratuita e da essa non deriva alcuna forma di rimborso.

3. Il comitato è composto da:

a) n. tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;

b) n. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nel territorio di competenza nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;

c) n. due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

d) n. due rappresentanti degli enti locali che ricadono nel territorio di competenza dell'ATC.

4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve ai seguenti compiti:

a) determina, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando con adeguata cartografia gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) predispone piani annuali di gestione sul numero dei capi prelevabili, il quantitativo di selvaggina da immettere, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

g) determina, secondo le indicazioni delle ripartizioni faunistiche venatorie i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. I contributi vengono erogati dalle ripartizioni medesime;

h) propone all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'istituzione e la regolamentazione di zone interdette all'esercizio venatorio;

i) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

l) organizza forme di collaborazione tra i cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate.

5. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano annuale di gestione e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento, che devono essere preventivamente approvati dalle ripartizioni faunistiche venatorie, per il successivo finanziamento da parte della Regione. L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per il tramite dei propri uffici competenti, esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.

6. Per realizzare quanto previsto al comma 4, lettere b), ed e) l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza nonché degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

7. L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche disposizioni.

9. I criteri per il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione sono stabiliti mediante decreto dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

10. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. L'Assessorato, per giustificati motivi, può concedere la proroga del termine per l'adempimento. Scaduto tale termine il Comitato di gestione decade e le sue funzioni vengono espletate dagli uffici competenti in materia dell'Assessorato sino alla costituzione del nuovo organo.

Art. 12

Accesso agli ambiti territoriali di caccia

1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità venatoria.

2. Ogni cacciatore, dietro apposita istanza, esercita l'attività venatoria presso un ATC prescelto. Detto ATC, qualora l'istanza venga accolta, viene definito "ATC di residenza venatoria".

3. L'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante appositi censimenti e/o studi, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla ripartizione faunistica venatoria competente.

4. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

5. La partecipazione volontaria dei cacciatori alle attività di cui all'articolo 23, comma 4, lettera l) della presente legge, può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione da versare.

6. I criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Sicilia anche attraverso la mobilità venatoria, sono stabiliti mediante decreto dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

7. I cacciatori non residenti in Sicilia possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con il decreto assessoriale di cui al comma 6 precedente.

8. I cittadini residenti all'estero iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della Regione Siciliana possono presentare istanza per l'ammissione presso un ATC. Per l'ammissione dei cacciatori iscritti all'AIRE si applicano le disposizioni previste per i cacciatori residenti in altre regioni, escluso il principio della reciprocità.

Art. 13

Aziende faunistico-venatorie

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio" sono soppresse.

Art. 14

Allevamenti di cani

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "attraverso le proprie delegazioni" sono aggiunte le seguenti parole:

'o dagli allevatori in possesso di affisso dell'Ente nazionale della cinofilia italiano e dal numero di codice identificativo contenuto nel microchip impiantato dalla A.S.P. competente'.

2. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 15

Commissioni di esame di abilitazione all'esercizio venatorio

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "con funzioni di presidente", sono aggiunte le seguenti parole:

', da un funzionario in servizio presso la stessa Ripartizione faunistico-venatoria e da un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeoterma da ricercare prioritariamente tra i dipendenti in servizio nell'Amministrazione regionale. Ove non possibile, si farà ricorso ad esperti esterni'.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

3. Il comma 4 bis dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'4 bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di tutti e tre i componenti; nel caso di assenza di uno dei componenti, il presidente procederà alla sostituzione con un altro funzionario dell'amministrazione regionale'.

4. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle Ripartizioni faunistico-venatorie e sul sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami'.

Art. 16

Tesserino regionale

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'3. Il rilascio del tesserino venatorio è subordinato al versamento di una somma di € 10,00. Le somme versate confluiscono su un apposito capitolo di entrata e sono destinate alle attività inerenti i compiti istituzionali delle Ripartizioni faunistico-venatorie, al funzionamento dell'Osservatorio faunistico siciliano e delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio'.

Art. 17

Sanzioni

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 26,00 ad € 156,00'.

2. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00'.

3. All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 bis, sono aggiunte le seguenti parole:

'9 ter. Per le infrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 21, lettera m), è prevista la sanzione amministrativa da € 26,00 ad € 156,00'.

Art. 18

Riconoscimento di associazioni venatorie

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, la dicitura "Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia" è sostituita con la seguente: "Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A., Enalcaccia e Sindacato Nazionale Cacciatori".

Art. 19

Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

1. Al comma 6 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "specie animali prodotte in allevamento, purché", sono aggiunte le seguenti parole:

'individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni e'.

Art. 20

Piani di cattura o di abbattimento

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12, dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio", sono aggiunte le seguenti parole:

'nonché degli operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso specifici corsi di formazione alla gestione faunistica o in possesso di specifici attestati inerenti la gestione faunistica'.

Art. 21

Finalità dei piani

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della 14 novembre 2008, n. 12, dopo le parole "la modalità di cattura o di abbattimento", sono aggiunte le seguenti parole:

'la destinazione dei capi abbattuti di cui almeno il 50% è donata in beneficenza, ovvero utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parti di enti pubblici e/o da associazioni senza scopo di lucro'.

Art. 22

Attività consentite

1. Alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 17 bis. Attività consentite. Nei territori dei parchi e delle riserve naturali è consentito, previo nulla osta degli enti gestori, lo svolgimento di prove cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocimento alla fauna selvatica e devo essere preventivamente autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Art. 23

Testo coordinato

1. Il testo della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.